



CITTA' DI CORRIDONIA

(Provincia di Macerata)

REGOLAMENTO

**per la costituzione e la ripartizione del fondo
per lo svolgimento di funzioni tecniche da
parte di dipendenti pubblici nell'ambito di
opere/lavori, servizi e forniture**

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113 e ss.mm.ii.)

Articolo 1

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente ed è adottato in attuazione dell'articolo 113 "Incentivi per funzioni tecniche" del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici" (di seguito denominato semplicemente "codice dei contratti").
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2

FUNZIONI E ATTIVITÀ OGGETTO DEGLI INCENTIVI

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice dei Contratti, le prestazioni attribuibili al personale dipendente dell'Ente, riguardano le seguenti funzioni/attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - d) esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) responsabile unico del procedimento;
 - f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
 - g) direzione dell'esecuzione;
 - h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
 - i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.

Articolo 3

COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2 del Codice dei Contratti, è costituito da una somma non superiore al **2%** dell'importo posto a base di gara, IVA esclusa, e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso, di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.
2. **L'80%** (ottanta per cento) del fondo come sopra computato costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente con funzioni tecniche direttamente coinvolto con le modalità e i criteri previsti nel presente regolamento. *Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.*
3. **Il restante 20%** (venti per cento) del fondo, come sopra computato, costituisce fondo per

l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del Codice dei Contratti così come riportati al successivo articolo 5.

4. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000	2,0 %
oltre euro 1.000.000 e fino alla soglia comunitaria	1,8 %
oltre la soglia comunitaria	1,6 %

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
fino alla soglia comunitaria	2,0 %
oltre la soglia comunitaria	1,6 %

5. Ai sensi dell'art. 113 comma 2, ultimo capoverso, del Codice dei Contratti, limitatamente agli appalti di servizi e forniture l'incentivo può essere riconosciuto solo qualora venga nominato il Direttore dell'esecuzione previsto dall'art. 111 comma 2 del Codice, diverso dal Responsabile Unico del Procedimento.
6. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
7. L'incentivo è previsto anche per le opere eseguite in regime di urgenza e/o somma urgenza di cui all'art. 163 del Codice dei Contratti.
8. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sulle somme a base di gara saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione dell'ultimo livello di progettazione del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da riconoscere al personale coinvolto.
9. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
10. Restano sempre esclusi dall'incentivo:
- gli atti di pianificazione generale o particolareggiata finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche;
 - i lavori in amministrazione diretta;
 - le attività manutentive ordinarie;
 - agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000 euro.

Articolo 4
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

PER LAVORI ED OPERE

ATTIVITA' (1)	TITOLARE DELL'INCARICO (2)	COLLABORATORI TECNICI E/O AMMINISTRATIVI (3)
Redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici (art. 21 del Codice)	4%	1%
Responsabile del procedimento (art. 31 del Codice)	30%	5%
Verifica progettazione (art. 26 del Codice)	8%	2%
Predisposizione e controllo degli atti di gara	8%	2%
Direzione dei lavori	22%	5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	6%	2%
Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione	4%	1%
Totali	82%	18%

PER SERVIZI E FORNITURE

ATTIVITA' (1)	TITOLARE DELL'INCARICO (2)	COLLABORATORI TECNICI E/O AMMINISTRATIVI (3)
Programmazione degli interventi: redazione programma biennale acquisti e servizi (art. 21 del Codice)	4%	1%
Responsabile del procedimento (art. 31 del Codice)	35%	5%
Predisposizione e controllo degli atti di gara	10%	3%
Direzione esecuzione del contratto	28%	7%
Verifica conformità/Certificato regolare esecuzione	5%	2%
Totali	82%	18%

2. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice dei Contratti, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal

personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia.

3. I soggetti titolari dell'incarico sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 1), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività; agli stessi verranno attribuite le percentuali di incentivo di cui alla colonna 2.
4. I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 1), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa; agli stessi, ove previsti, viene riconosciuta la quota percentuale di cui alla colonna 3. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al titolare dell'incarico (somma colonna 2 e colonna 3).
5. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
6. Il compenso al RUP e collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno.
7. Qualora si rendesse necessario ridurre o incrementare la quota spettante ai collaboratori sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva degli stessi, tale scelta andrà adeguatamente motivata nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro.
8. Appartengono alla categoria dei collaboratori del D.L.: i Direttori Operativi, gli Ispettori di Cantiere, i tecnici addetti alla contabilità. Appartengono alla categoria dei collaboratori del RUP i supporti per le comunicazioni all'ANAC, gli istruttori di sub-procedimenti relativi alle verifiche, all'affidamento, all'esecuzione del contratto, ecc..
9. In caso di affidamenti diretti di lavori di importo inferiore ad € 40.000 o di importo uguale o superiore qualora non preceduti dall'espletamento di una procedura comparativa, non parteciperà alla costituzione del fondo la quota afferente la fase di affidamento.
10. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nelle tabelle di cui al precedente comma 1, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.
11. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice dei Contratti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al presente Regolamento.

Articolo 5

FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il **20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione

vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;
3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti determinate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
4. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.

Articolo 6

PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del Codice dei Contratti, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 2.
2. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal Responsabile del Settore competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità e per la nomina del responsabile unico del procedimento.
3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
4. La composizione del gruppo è definita mediante determina del responsabile di cui al precedente comma 2, su proposta del Responsabile unico del procedimento (RUP).
5. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:
 - a) nel caso di lavori:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di verifica dei progetti, di progettazione, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di direzione dei lavori e di collaudo;
 - i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
 - i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo e le modalità di valutazione in caso di ritardato adempimento;
 - le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
- b) nel caso di servizi e forniture:
- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità;
 - i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
 - i tempi di ultimazione ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture.
6. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal responsabile di cui al comma 2, su proposta del Responsabile unico del procedimento (RUP), se diverso dallo stesso.
 7. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di Settore cui appartengono, se persona diversa, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
 8. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
 9. Il Responsabile della funzione assegnata nell'ambito del gruppo di lavoro che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, ed è responsabile dei danni derivati al Comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.
 10. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

Articolo 7

DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del settore che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del

procedimento (qualora diverso dal responsabile del settore).

3. In caso di disaccordo tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile del Settore sulle modalità di ripartizione del fondo tra il personale dipendente sarà il parere del primo a prevalere.
4. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente effettuati dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.
5. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
6. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
7. Relativamente ai lavori:
 - la liquidazione delle quote di incentivo relative alle fasi di programmazione, verifica della progettazione e affidamento, unitamente al 50% della quota relativa al responsabile del procedimento, avverrà dopo la stipula del contratto d'appalto;
 - la liquidazione delle quote di incentivo relative alle fasi di direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, unitamente al restante 50% della quota relativa al responsabile del procedimento, avverrà dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
8. Relativamente ai servizi e forniture:
 - la liquidazione delle quote di incentivo relative alle fasi di programmazione e affidamento, unitamente al 50% della quota relativa al responsabile del procedimento, avverrà dopo la stipula del contratto d'appalto;
 - la liquidazione delle quote di incentivo relative alle fasi di direzione dell'esecuzione del contratto e verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione, unitamente al restante 50% della quota relativa al responsabile del procedimento, avverrà dopo l'approvazione dell'attestato di verifica della conformità o del certificato di regolare esecuzione.
9. Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture, non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite.
10. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice dei Contratti, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

11. L'incentivo per le funzioni tecniche assegnate al personale, in forza del presente regolamento, è cumulabile anche con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, prevista a qualunque titolo dall'ordinamento del Comune di Corridonia.

Articolo 8

RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del Codice dei Contratti. si stabilisce che l'incentivo erogabile ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
 - A) Incremento di costo dell'opera o lavoro, servizio e fornitura appaltata;
 - B) Incremento dei tempi di esecuzione;
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 2) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo non conformi alle norme del codice dei contratti.
3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione non conformi alle norme del codice dei contratti, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:
 - nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto posto a base di gara, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.
 - nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo.La somma che residua costituisce economia.
5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) e comma 2 del Codice dei Contratti (con la sola eccezione delle varianti per errore progettuale);
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

Articolo 9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti fino al 18 aprile 2016, data di pubblicazione del D. Lgs. n. 50/2016, che saranno erogati sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale,

approvato con delibera G.C. n. 300 del 23.12.2015.

2. Il presente regolamento si applica, invece, alle funzioni tecniche di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, affidate successivamente alla data di entrata in vigore della D. Lgs. n. 50/2016, ovvero dal 19/04/2016, indipendentemente dalla data di approvazione del presente atto.

Articolo 10

RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi ed i regolamenti vigenti in materia.